



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 47 del 21/04/2020

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, concernente spese relative al compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio per il contenzioso 1032/09/FR - Azione di recupero delle somme nei confronti della Società SATI Sud come liquidate dal Giudice

Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, concernente spese relative al compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio per il contenzioso 1032/09/FR – Azione di recupero delle somme nei confronti della Società SATI Sud, come liquidate dal Giudice.

Relazione illustrativa

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 dispone che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio relativo al contenzioso 1032/09/FR "Azione recupero somme nei confronti della Società SATI Sud", per l'onorario spettante al CTU ing. Francesco Paolo PADALINO per l'attività svolta quale Consulente Tecnico d'Ufficio, in virtù dell'incarico conferito dal Tribunale di Ordinario di Foggia I Sezione Civile con atto del 24.03.2018.

In merito si riferisce quanto segue.

Con provvedimento deliberativo n. 434 del 12.04.2001 la Giunta della Regione Puglia, alla luce del disposto di cui alla Legge Regionale n. 13/1999, deliberò l'approvazione del programma di finanziamento per investimenti tramite erogazione di contributi finanziari alle imprese esercenti autoservizi urbani.

Con nota del 10.10.2001 la società Autolinee La Torre di La Torre Francesco & C. snc, chiedeva la liquidazione del contributo complessivo di Lire 688.500.000 per l'acquisto, dalla Carrozzeria Autodromo Modena SCARL, di n. 3 autobus per il trasporto urbano, rispettivamente targati BR983GM, BR984GM e BR985GM.

Codice CIFRA: TRA/DEL/2020/000 

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, concernente spese relative al compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio per il contenzioso 1032/09/FR - Azione di recupero delle somme nei confronti della Società SATI Sud come liquidate dal Giudice.

Con determina dirigenziale n. 31 del 26.02.2002 l'Assessorato ai Trasporti liquidava in favore della società Autolinee La Torre di La Torre Francesco & C. snc il contributo di € 355.580,57 (pari a Lire 688.500.000) a fronte dell'acquisto di n. 3 autobus di linea urbani di tipo corto attrezzati anche per il trasporto di disabili.

Il rapporto tra Regione Puglia (soggetto erogatore del finanziamento) e la società Autolinee Sati Sud di La Torre Francesco & C. snc (beneficiario del finanziamento) era regolato, tra l'altro dalla legge regionale n. 13/1999 denominata "Testo unico sulla disciplina del Trasporto Pubblico di Linea" che ha successivamente trovato compiuta disciplina nella Legge Regionale n. 18/2002 "Testo unico sulla disciplina del Trasporto Pubblico Locale".

L'art. 22 c.5 della L.R. n. 18/2002 prevede che *"Il soggetto "uscente" ha l'obbligo di alienare al soggetto "entrante", che è obbligato all'acquisto, fatte salve diverse disposizioni dell'ente concedente, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'articolo 10 della presente legge e all'articolo 14 della L.R. n. 13/1982 e successive modificazioni, nella quantità necessaria all'effettuazione dei servizi dismessi dal soggetto "uscente". Per l'alienazione dei predetti beni valgono le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4."*

Tale art. 10 della L.R. 18/2002 afferma che *"Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati ai servizi automobilistici sono stabiliti i seguenti vincoli per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi:*

a) divieto di uso diverso da quello dei servizi di T.P.R.L.;

b) alienazione subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, accordabile previa restituzione alla Regione di una quota del prezzo di vendita calcolata nel rapporto fra il contributo regionale e la spesa sostenuta. L'impresa alienante è esonerata dalla restituzione della predetta quota, che si trasferisce a favore dell'impresa acquirente, nel caso in cui quest'ultima eserciti servizi di T.P.R.L. in Puglia e assuma a proprio carico i vincoli gravanti sul bene alienato. Il prezzo di vendita V_x viene stabilito con la seguente formula in funzione degli anni x decorsi dalla data di acquisto del bene, sulla base del valore V_o , al momento della alienazione, del medesimo bene nuovo o di altro equivalente:

$$V_x = V_o (1 - 0,18x + 0,009x^2)$$

per x minore di 10 anni...".

In virtù della richiamata disposizione legislativa la società Autolinee Sati Sud di La Torre Francesco & C. snc aveva l'obbligo, una volta cessato, per decorrenza del termine, l'affidamento del servizio di trasporto, di alienare al soggetto entrante, ovvero a quello che avrebbe proseguito il servizio in forma temporanea sino all'affidamento in appalto al nuovo gestore i tre autobus acquistati con il contributo regionale.

La società in spregio al dettato normativo, non ha alienato al soggetto entrante i tre autobus acquistati con il contributo regionale, ma li ha rottamati senza il preventivo assenso della Giunta Regionale, e dunque senza la restituzione alla Regione Puglia della quota del prezzo di vendita calcolata in base alle previsioni della L.R. n.18/2002.

Con nota del 04.03.2009 l'Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione della Regione Puglia invitava la società Autolinee Sati Sud di La Torre Francesco & C. snc a mettere a disposizione dell'avente diritto per il tramite del Comune di Monte Sant'Angelo i tre autobus, comunicando la data in cui i propri rappresentanti avrebbero effettuato il sopralluogo per controllare gli autobus oggetto del finanziamento. Gli ispettori nominati, non hanno potuto assolvere all'ispezione preventivamente comunicata, in quanto i locali presso cui si dovevano stazionare i mezzi sono stati trovati chiusi e il rappresentante della impresa non si è reso disponibile.

Il 14.03.2009, la impresa convenuta faceva percepire, per il tramite dei propri legali di fiducia una nota alla Regione Puglia nella quale si comunicava che i mezzi erano stati demoliti.

Successivamente, attesa la gravità dell'illegittimo comportamento posto in essere dalla impresa in spregio degli obblighi e dei vincoli contrattuali, l'Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione della Regione Puglia con nota AOO-078/1540 del 31.03.2009 invitava e diffidava la impresa Autolinee Sati Sud di La Torre

Francesco & C. snc a restituire la quota di prezzo di vendita, calcolata ai sensi del disposto normativo previsto dalla L.R. n.18/2002, nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa sostenuta e ne dava specifica notizia alla Procura della Repubblica.

Non avendo ricevuto alcun riscontro con nota AOO_078/2970 del 08.07.2009 l'Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione della Regione Puglia invitava l'Avvocatura regionale ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di recuperare il credito vantato.

Successivamente veniva iscritta al ruolo R.G. n. 92000781/2009 presso il Tribunale di Foggia Sez. distaccata di Manfredonia l'atto di citazione della Regione Puglia contro la impresa Autolinee Sati Sud di La Torre Francesco & C. snc, a seguito della quale la controparte non si è costituita.

In data 10.10.2018 il Tribunale di Foggia – I sez. Civile ha conferito all'ing. Francesco Paolo PADALINO l'incarico di CTU e in data 10.10.2018 al fine di accertare il valore residuo degli autobus al momento della rottamazione e quello determinabile sulla base dell'applicazione dei criteri di determinazione previsti dall'art. 10 della L.R. n. 13/1999.

La Relazione Tecnica d'Ufficio depositata dal CTU riconosce in favore della Regione Puglia un credito nei confronti della Autolinee Sati Sud di La Torre Francesco & C. snc, in caso di determinazione del probabile valore residuo di mercato alla cessazione della circolazione pari ad € 178.757,70, e, in applicazione del criterio di calcolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 18/2002 pari ad € 64.360,08.

In data 13.05.2019 il Giudice ha liquidato al CTU, per l'attività svolta, la somma di € 1.147,53 per onorari e vacanza e nulla per spese oltre IVA e contributi per legge, e ha posto il pagamento di tale somma a carico di tutte le parti in solido tra loro.

Verificata la congruità, tale spesa, comprensiva di IVA e CAP e determinata in € **1.195,43** è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio derivanti da "Sentenze esecutive", la cui legittimità è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con legge da parte del Consiglio regionale.

Al finanziamento della suddetta spesa di € **1.195,43** si provvede con imputazione su Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 - capitolo di spesa 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali".

Con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore della somma sopra indicata pari a € **1.195,43**; l'atto di liquidazione resterà subordinato al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale nelle forme previste dall'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

Sarà cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti avviare tutte le procedure necessarie al recupero coattivo delle somme a carico della controparte.

L'Assessore alle Infrastrutture
Avv. Giovanni Giannini

Codice CIFRA: TRA/DEL/2020/000

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, concernente spese relative al compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio per il contenzioso 1032/09/FR - Azione di recupero delle somme nei confronti della Società SATI Sud come liquidate dal Giudice.

Legge Regionale _____ n. _____

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, relativo a spese del Consulente Tecnico d'Ufficio per il contenzioso 1032/09/FR – Azione di recupero delle somme nei confronti della Società SATI Sud

Art. 1

(Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, relativo a spese legali per contenzioso 1032/09/FR Azione recupero somme nei confronti della Società SATI Sud)

É riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio ammontante ad € **1.195,43**, inerente il compenso professionale spettante all'ing. Francesco Paolo Padalino per incarico di CTU conferito dal Tribunale di Foggia I sez. Civile.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, attraverso l'imputazione della somma di € 1.195,43 su Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 - capitolo di spesa 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali".